



Regolamento di Ammissione Socio

Versione 1.0

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2025)

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 Aspetti procedurali.....	3
Art. 2 – Criteri generali.....	3
Art. 3 – Ammissione a Socio. Requisiti di onorabilità	4
Art. 4 – Ammissione a Socio di persone fisiche. Requisiti di residenza e operatività.....	4
Art. 5 – Ammissione a Socio di soggetti diversi dalle persone fisiche. Requisiti di insediamento e operatività	5
Art. 6 – Condizioni di non ammissibilità	5
Art. 7 – Criteri ulteriori.....	5
Art. 8 – Acquisto delle azioni della Banca	5
Art. 9 – Ammontare minimo della partecipazione sociale.....	6
Art.10 – Raggiungimento e mantenimento del numero minimo di azioni sociali.....	6
Art. 11 – Aumento delle partecipazioni sociali	7
Art. 12 – Esclusioni da Socio	7
Art. 13 – Disposizioni Generali	7

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce i criteri con cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno valutare le domande di ammissione a Socio della BCC Carate e Treviglio (di seguito, la Banca). Tali criteri hanno valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione in materia. Eventuali eccezioni dovranno essere specificatamente motivate, avuto riguardo alle condizioni particolari in cui si trova il singolo richiedente.

Art. 1 Aspetti procedurali

L'esame delle domande di ammissione a Socio pervenute alla Banca deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione con frequenza di norma almeno trimestrale, avendo comunque riguardo che la delibera di accettazione o di rigetto venga assunta entro il termine stabilito dall'art. 8 dello Statuto sociale¹.

La domanda di ammissione a Socio deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo disponibile all'interno del Sistema Informativo ed inoltrata all'Area Affari Societari, Segreteria Generale, Soci e Territori per il tramite dei Responsabili di filiale o del Personale facoltizzato.

Conclusosi il processo di presentazione della domanda di ammissione a Socio in caso di accoglimento della domanda e verificato da parte delle strutture competenti il versamento integrale dell'importo - corrispondente alle azioni sottoscritte, il Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Area Affari Societari, Segreteria Generale, Soci e Territori, dispone la comunicazione all'interessato e l'annotazione a Libro Soci.

Art. 2 – Criteri generali

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio della Banca, terrà presenti i criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale verso clienti o nominativi conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere;
- b) mantenere e/o sviluppare una presenza significativa di Soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza territoriale, in rapporto all'attività esercitata e programmata su ciascuna piazza;
- c) rispettare, per quanto possibile, un'articolazione equilibrata della base sociale all'interno della zona di competenza territoriale, con riferimento alla categoria economica di appartenenza del richiedente e possibilmente anche con riferimento alla potenziale qualità di risparmiatore o di utilizzatore di credito;
- d) considerare con particolare prudenza le richieste di ammissione a Socio che appaiono motivate dal fine di esercitare in maniera concertata il diritto di voto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 385/93².

¹ Art. 8 comma 2 dello Statuto Sociale: "Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento".

² Art. 20 comma 2: "Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della

e) favorire il ricambio generazionale ammettendo a Socio soggetti giovani.

Art. 3 – Ammissione a Socio. Requisiti di onorabilità

Per l'esame dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo Statuto sociale e previsti come obbligatori dalla legge, verrà acquisita idonea dichiarazione rilasciata dall'aspirante Socio. Per le persone non fisiche, tali requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Art. 4 – Ammissione a Socio di persone fisiche. Requisiti di residenza e operatività

Per l'ammissione a Socio di persone fisiche, deve prestarsi particolare attenzione ai requisiti della residenza o della operatività con carattere di continuità all'interno della zona di competenza della Banca.

Il requisito della residenza è certificato in via ordinaria dal Comune, quando non costituisce fatto notorio comunque indicato dall'aspirante Socio con idonea dichiarazione.

Il requisito della operatività con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca è accertato secondo criteri di prudenza conformi alle indicazioni di Banca d'Italia³. Esso è considerato sussistente quando l'aspirante Socio possieda obbligatoriamente un rapporto di c/c con la Banca ed operi in maniera significativa e:

- a) presti attività di lavoro subordinato presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo nella zona di competenza della Banca;
- c) presti collaborazione coordinata e continuativa a favore di soggetti aventi sede nella zona di competenza della Banca e la sua attività si svolga prevalentemente all'interno di essa;
- d) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- e) mantenga interessi economici, personali, professionali nella zona di competenza della Banca, dimostrabili attraverso la titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'interno della stessa zona.

società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso."

³ Si veda Circolare 229/1999 di Banca d'Italia e ss. mm. e ii., Titolo 7, Capitolo 1, Sezione 2, articolo 3 nota 3: "La condizione dell'operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un centro di interessi per l'aspirante Socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca)."

Art. 5 – Ammissione a Socio di soggetti diversi dalle persone fisiche. Requisiti di insediamento e operatività

Sono tali i soggetti che, dotati o meno di personalità giuridica, sono muniti di autonomia patrimoniale rispetto ai propri componenti, regolarmente costituiti secondo le varie forme previste dal Codice civile. Costituisce criterio preferenziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'essere costituiti e operanti da almeno due anni ed essere riconosciuti per una buona reputazione commerciale.

Il requisito fondamentale per l'operatività dei soggetti diversi dalle persone fisiche è quello di possedere obbligatoriamente un rapporto di c/c con la Banca ed operare in maniera significativa. Ai fini della sussistenza del requisito di insediamento nella zona di competenza della Banca dei soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento alla sede legale risultante dalla visura camerale aggiornata alla data di presentazione della richiesta di ammissione. Tuttavia, un soggetto diverso da una persona fisica può considerarsi operante con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca anche quando abbia ivi stabilito un'unità locale nella quale svolga un'attività economica effettiva, anche se non prevalente, considerando il complesso delle proprie attività.

Ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità nella zona di competenza, non è considerato sufficiente il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti insediati all'interno del territorio di competenza della Banca.

Art. 6 – Condizioni di non ammissibilità

Non potranno essere ammessi a Socio della Banca soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rapporti con la Banca ovvero non operino con essa in modo significativo e continuativo in rapporto alla loro potenzialità.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare nella relativa delibera la sussistenza oppure la mancanza del requisito dell'operatività con carattere di significatività e continuità in rapporto alla potenzialità dei richiedenti.

Art. 7 – Criteri ulteriori

Fuori dai criteri stabiliti dal presente regolamento per l'individuazione dell'operatività con carattere di continuità, il Consiglio può ugualmente stabilire la sussistenza del requisito in capo all'aspirante Socio dandone espressa motivazione nella delibera di ammissione, pur sempre nel rispetto della normativa esistente.

Art. 8 – Acquisto delle azioni della Banca

Il valore nominale delle azioni emesse dalla Banca da versare in sede di ammissione viene stabilito dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Alla data di approvazione del presente documento, ogni azione ha il valore nominale di euro 2,58.

Art. 9 – Ammontare minimo della partecipazione sociale

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi declinati nel presente documento, il Consiglio di Amministrazione stabilisce i seguenti criteri partecipativi, in relazione alla natura, requisiti e profilo giuridico dell'aspirante Socio, comunque in subordine alla disciplina vigente in materia di prestazione di servizi di investimento.

Pertanto, il numero *minimo* di azioni sociali sottoscrivibili è articolato come di seguito precisato:

Profilo	Caratteristiche alla data di presentazione delle domande	Nr. azioni	Controvalore nominale complessivo
Socia/o Ordinaria/o	Privati consumatori Correntisti con età superiore a 36 anni	400	Euro 1032,00
Giovane Socia/o ordinaria/o	Privati consumatori Correntisti con età inferiore a 36 anni	40	Euro 103,20
Socio impresa	Soggetti diversi dalle persone fisiche	120	Euro 309,60

Tale articolazione del numero minimo azioni tiene conto della definizione di "partecipazione non speculativa" fissata dalla Capogruppo del GBCI alla soglia di 2.000,00 euro.

Non è consentito il versamento rateizzato del controvalore di acquisto delle azioni.

I dipendenti della Banca possono essere ammessi a Socio secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sostituire, integrare, modificare, tale norma regolamentare al fine di definire, nel piano strategico della Banca, particolari politiche di ammissione di nuovi Soci con l'obiettivo di ampliare la base sociale, accrescere il radicamento territoriale, promuovere l'iscrizione di particolari categorie di Soci, ed in particolare, favorire ulteriormente il ricambio generazionale facilitando l'entrata di giovani Soci.

Art.10 – Raggiungimento e mantenimento del numero minimo di azioni sociali

Il raggiungimento ed il mantenimento del numero minimo di azioni sociali sono altresì richiesti nel caso:

- di subentro **mortis causa**, di cui all'art. 12 dello Statuto sociale, in capo all'erede subentrante, qualora nuovo Socio;

- di cessione ***inter vivos*** tra Soci, comunicata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, in capo al cedente, nel caso di cessione parziale, nonché al cessionario, qualora nuovo Socio.

Art. 11 – Aumento delle partecipazioni sociali

Fermo restando il limite massimo di azioni detenibili da ciascun Socio, fissato dalla legislazione di volta in volta vigente, il Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall'art. 8 dello Statuto sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione di ulteriori azioni.

L'aumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e versato nelle casse sociali dovrà essere annotato sul Libro Soci.

Art. 12 – Esclusioni da Socio

Il Consiglio di Amministrazione, di norma con periodicità almeno annuale, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto sociale in capo ai componenti della base sociale provvedendo – se del caso – all'esclusione dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto sociale.

Art. 13 – Disposizioni Generali

Il presente regolamento entra in vigore in data 18/06/2025 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di Amministrazione alla suddetta data.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto sociale.